

bollettini e di concentrare le pubblicazioni degli atti del personale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Questo tema fu più volte trattato alla Camera e un Regio Decreto riordinò la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* e dei *Bollettini*.

Il Decreto fu abrogato perchè non rispondeva nè all'aspettazione, nè alle esigenze del pubblico e allo scopo.

Ad ogni modo io credo che anche questa possa essere un'occasione per richiamare l'attenzione del Ministero su questa questione.

La soppressione dei bollettini era stata proposta come una fonte di economia e allo scopo di diffusione maggiore nel pubblico degli atti dei Ministeri.

Del resto io ringrazio l'onorevole guardasigilli dei suoi schiarimenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. La pubblicazione dei bollettini speciali dei vari Ministeri, fu oggetto di studi fin da molti anni addietro. Ma si dovette poi venire alla conclusione di non abolirli, e ne dirò le ragioni all'onorevole Rizzo.

Innanzitutto i bollettini hanno il vantaggio di portar subito a cognizione degli impiegati dei Ministeri e di tutti i funzionari che ne dipendono, le disposizioni che loro interessano, il che non poteva avvenire con la *Gazzetta Ufficiale*, la quale, ove dovesse sostituirsi ai bollettini, dovrebbe comprendere un maggior numero di pagine, perchè quelle che ordinariamente si stampano non basterebbero per il servizio di tutti i Ministeri. Si è esaminata anche la questione della economia e si è trovato che non ce ne sarebbe. Molti di questi bollettini sono dati in appalto, compreso quello della giustizia.

E lo stampatore non ne è pagato, servendosi della pubblicità nel suo interesse, e dando ai Ministeri un numero di copie, delle quali questi si giovano. Quindi, mancando il beneficio dell'economia, e non potendovi essere, con la *Gazzetta Ufficiale*, quella rapidità di comunicazioni che si ottiene coi bollettini, si è concluso di abbandonare il progetto di abolirli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis, presidente della Commissione. Io mi sono pienamente convinto che gli espedienti,

ai quali ha accennato l'onorevole guardasigilli, varranno a toglier di mezzo ogni sconcio; però vorrei che il ministro si preoccupasse della questione di massima che viene, in qualche maniera, sollevata dal relatore del consuntivo, ed è che vi possa essere incompatibilità astratta, teorica, tra le disposizioni di legge, che regolano la Corte dei Conti, e quelle che regolano l'ordinamento del bollettino giudiziario. Così sta scritto nella relazione. Quindi mi limiterei, prendendo atto delle sue dichiarazioni, a fargli questa raccomandazione: di voler vedere se questo conflitto, direi quasi, tra disposizioni di legge e di regolamento esistesse; nel qual caso, indipendentemente da ogni inconveniente pratico, varrebbe la pena di toglierlo per mezzo di una disposizione, che conciliasse i due testi.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Assumo impegno di studiare l'argomento.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

L'onorevole Rizzo ha tributato meriti encomi all'onorevole Carmine per la sua relazione. Io mi associo di tutto cuore agli elogi, che egli ha reso al nostro egregio collega Carmine per il suo lavoro, e sono certo che la Camera si associa ai sentimenti, che esprimo.

Si procede alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli del disegno di legge).

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1892-93.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1892-93 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantottomilioni quattrocentoventinove e centesimi novantadue* L. 1,748,429,654. 92 delle quali furono riscosse. » 1,667,736,859. 96 e rimasero da riscuotere. L. 80,692,794. 96

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1892-1893 per la competenza propria dell'esercizio